PRINCIPALI NOVITA’ FORMAZIONE AVVOCATI

REGOLAMENTO N.6/2014 del 16/7/2014

1. Nel periodo formativo, ossia il triennio, devono essere conseguiti 60 crediti di cui 9 in materie obbligatorie (deontologia ed etica, previdenza e ordinamento professionale)
2. Per ogni anno del triennio occorre conseguire almeno 15 crediti, di cui 3 in materie obbligatorie.
3. Per coloro che sono investiti dell’obbligo di formazione (dunque i praticanti con patrocinio e gli avvocati, entrambi gravati dal primo gennaio successivo all’iscrizione stessa) il triennio è iniziato il primo gennaio 2014, sono fatti salvi i crediti maturati sotto la vigenza del precedente regolamento.
4. Si può effettuare la compensazione da un anno all’altro, solo di 5 crediti formativi e non sono compensabili i crediti in materie obbligatorie.
5. Solo se è in regola con l’obbligo formativo l’avvocato può ottenere l’attestato di formazione continua, che costituisce titolo indispensabile ad es. per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, nelle liste del gratuito patrocinio o ottenere la nomina di incarichi, essere nominato quale commissario di esame o ammettere in studio tirocinanti.
6. Al fine di cui al precedente numero, l’avvocato, che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativi, è tenuto a richiedere al Consiglio dell’Ordine l’attestato di formazione, di cui l’avvocato può dare comunicazione nel proprio sito web e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico.
7. Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo, costituiscono illeciti disciplinari.
8. I criteri per l’accreditamento diventano più selettivi, si distinguono, all’interno dell’attività formativa, l’aggiornamento e la formazione.
9. Il regolamento pubblicato a fine ottobre scorso si applica dall’1 gennaio 2015.